

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 122

Seduta del 20/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Paradisi Roberto	-	*
2 Beccaceci Lorenzo	*	-	15 Pedroni Luana	*	-
3 Bedini Mauro	*	-	16 Perini Maurizio	*	-
4 Brucchini Adriano	*	-	17 Pierfederici Mauro	*	-
5 Canestrari Alan	*	-	18 Profili Vilma	*	-
6 Da Ros Davide	*	-	19 Rebecchini Luigi	*	-
7 Fileri Nausicaa	-	*	20 Romano Dario	*	-
8 Giuliani Ludovica	*	-	21 Salustri Maurizio	*	-
9 Gregorini Mauro	*	-	22 Santarelli Luca	*	-
10 Mandolini Riccardo	*	-	23 Sardella Simeone	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-	24 Sartini Giorgio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-	25 Urbinati Sandro	*	-
13 Palma Elisabetta	-	*			

TOTALE PRESENTI N° 22

Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Mraihi Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Urbinati Sandro; 2° Pedroni Luana; 3° Rebecchini Luigi .

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 14 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019"

(La discussione generale è riportata nel verbale di cui alla delibera n. 112 in data odierna.)

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: qui abbiamo un emendamento che per voi è il numero 8 ed è già stato presentato dall'Assessore Campanile.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 8 che viene approvato con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Da Ros, Martinangeli, Sartini), 3 astenuti (Canestrari, Mandolini, Rebecchini), 1 presente non votante (Sardella), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 14 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, così come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, 1 presente non votante (Sardella), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

*Si dà atto che esce il Consigliere Sardella: **Presenti con diritto di voto n. 21.***

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento iscritto al punto 14 dei suoi lavori;

UDITA la relazione;

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le*

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe delle diverse componenti della IUC sono di competenza del Consiglio comunale;

VISTO il Disegno di Legge n. 1334 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale:

- non estende all'anno 2019 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- nulla prevede in ordine all'estensione all'anno 2019 della deroga ai coefficienti di stima della produzione dei rifiuti previsti dal metodo c.d. "normalizzato" per la determinazione della tariffa Tari;"

VISTA la propria deliberazione n. 120/2017, di approvazione delle aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno procedere, con una sola deliberazione, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle considerazioni di seguito svolte riguardo ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2019 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, nei Comuni il cui territorio è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993 – ove il Comune di Senigallia NON è comunque incluso - , a cui dall'anno 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'applicazione del moltiplicatore 135 per l'IMU sui terreni non agricoli con la conseguenza che l'imposta dovrà essere versata in base alla specifica aliquota stabilita dal Comune senza alcuna agevolazione;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nei limiti dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con la possibilità per il Comune, in virtù dell'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012 n. 228, di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota;

DATO ATTO che il Disegno di Legge n. 1334 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” non ha apportato modificazioni sostanziali alla disciplina applicativa di IMU e TASI;

CONSIDERATO, quindi, che per l'anno 2019 il Comune intende sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri già adottati nell'anno 2018 e in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna ca-	4,3 per mille

tegoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	
Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639, L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, L. 208/2015, prevede che, dall'anno 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 675, L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

RITENUTO necessario individuare con la presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	SPESA CORRENTE	SPESA DI INVESTIMENTO	TOTALE
Servizio di polizia locale	€ 2.153.635,18	€ 45.000,00	€ 2.198.635,18
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€ 1.347.737,00	€ 1.771.247,62	€ 3.118.984,62
Servizi di illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.535.093,65	€ 1.515.494,00	€ 3.050.587,65
Servizi di protezione civile	€ 22.250,00	€ 15.000,00	€ 37.360,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 469.776,93	€ 35.000,00	€ 504.776,93
TOTALE	€ 5.506.242,76	€ 3.346.741,62	€ 8.852.984,38

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, ristorata dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà comunale non ancora

determinato, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può essere definito;

DATO ATTO che la maggiorazione di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147, da ultimo prevista all'art. 1 comma 28 della L. 208/2015, potrà essere mantenuta anche per gli anni 2019 e 2020 con riferimento all'aliquota per tutti gli altri fabbricati nella stessa misura applicata per l'anno 2018 in quanto il Disegno di Legge n. 1334 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come emendato in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, estende la facoltà di conferma di tale maggiorazione anche agli anni sopra citati;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

dando atto che la misura della detrazione viene mantenuta in ossequio all'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 e che gli abbattimenti e la riduzione della base imponibile previsti dalla richiamata normativa andranno calcolati sulla base delle aliquote sopra definite;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, non sono state introdotte dal Disegno di Legge n. 1334 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) e che pertanto deve ritenersi confermata anche per l'anno 2019 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine anno 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO, dunque, che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato dall'anno 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, L. 147/2013 prevede che il comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, commi 641 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

- il comune procede all'applicazione di una tassa dovuta, come in precedenza, da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il comune rispetti l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comune abbia la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO che nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono state previste specifiche riduzioni per la TARI;

PRESO ATTO dell'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019;

DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, considerato nei minimi e massimi di legge e, quindi, senza deroga alcuna, in misura tale da garantire la sostenibilità economica dell'applicazione della tassa sui rifiuti da parte di tutte le categorie di utenze;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), la quantità di rifiuti riferibile alle utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, sulla base dell'andamento stagionale della produzione di rifiuti complessiva e tenuto conto dei coefficienti Kb, permette di stimare un numero di occupanti pari a 2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, L. 147/2013, il comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi di approvare le aliquote, le detrazioni e le tariffe per la IUC da applicare nell'anno 2018;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

1°) - **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	4,3 per mille
Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

3°) - **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4°) - **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

dando atto che la misura della detrazione viene mantenuta in ossequio all'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 e che gli abbattimenti e la riduzione della base im-

nibile previsti dalla richiamata normativa andranno calcolati sulla base delle aliquote sopra definite;

- 5°) - **DI DARE ATTO** che la maggiorazione di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147, giuste le previsioni di cui all'art. 1 comma 28 della L. 208/2015, viene espressamente mantenuta con riferimento all'aliquota per tutti gli altri fabbricati come indicato nella tabella di cui al precedente punto 4) nella stessa misura applicata per gli anni dal 2015 al 2018;
- 6°) - **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, come previsto all'art. 30 comma 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- 7°) - **DI DETERMINARE** con efficacia dal 1° gennaio 2019 e con riferimento all'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. UtENZE DOMESTICHE RESIDENTI

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,86355	53,27588
2 componente	0,94388	101,70851
3 componente	1,02421	130,16267
4 componente	1,10456	167,09254
5 componente	1,17484	205,23323
6 o più componenti	1,23508	235,50362

ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) si assume 2 come numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche;

2. UtENZE NON DOMESTICHE

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota varia- bile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,47241	1,35418
2	Cinematografi e teatri	1,14237	1,06198
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,26931	1,17379
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,03089	1,85977
5	Stabilimenti balneari	1,59932	1,47104
6	Esposizioni, autosaloni	1,32008	1,19920
7	Alberghi con ristorante	3,88408	3,59503
8	Alberghi senza ristorante	2,58938	2,38568
9	Case di cura e riposo	3,45252	3,18598
10	Ospedali	4,06178	4,51729
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,60483	3,31301
12	Banche ed istituti di credito	2,08166	1,91566
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,02094	2,78202
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,52866	3,23426
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,15782	1,97155
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,88408	3,58487
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,81786	2,58638
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,43706	2,24848
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,09710	2,84300
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,80241	1,66922
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,10704	1,94361
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16,62789	15,30496
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,48444	9,64943
24	Bar, caffè, pasticceria	12,05839	11,09253
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,71187	5,25663

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,71187	5,24392
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,52740	19,80192
28	Ipermercati di generi misti	4,87412	4,49189
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,84092	14,57578
30	Discoteche, night-club	3,27480	3,00308
5bis (51)	Stabilimenti balneari con attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande	1,65009	1,51171
7bis (52)	Alberghi con somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti	3,78253	3,49849
8bis (53)	Agriturismi	2,66554	2,46698

3. UtENZE soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- 8°) - **DI DISPORRE** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 9°) - **DI RISERVARSI** per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito che dovessero essere successivamente emanate;
- 10°) - **DI DISPORRE** la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;
- 11°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **4 febbraio 2019** al **19 febbraio 2019** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 20 febbraio 2019

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **15 febbraio 2019**, essendo stata pubblicata il 4 febbraio 2019

Li, 18 febbraio 2019

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,